SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 febbraio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 2019.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Valenzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 25 settembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2017, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Valenzano (BA) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottoressa Rosalia Ermelinda Camerini, dal viceprefetto aggiunto dottoressa Adriana Famà e dal dirigente di Area I dottoressa Rosa Maria Simone;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2019;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Valenzano (BA), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2019
Ministero dell'interno, foglio n. 315

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Valenzano (BA) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2017, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile dalla presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Bari nella relazione del 18 gennaio 2019, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi il 18 gennaio 2019, con la partecipazione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale - Direzione distrettuale antimafia di Bari, nel corso del quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

L'attività della commissione straordinaria è stata orientata, da subito, a disporre rilevanti interventi nel settore urbanistico, attesa la necessità di adeguare il Piano di fabbricazione comunale, risalente al 1977, alle disposizioni previste dal piano paesaggistico regionale approvato nel 2015. È stato pertanto dato corso all'*iter* di formazione del Piano urbanistico generale e delle Norme tecniche di attuazione con l'avvio della procedura di gara per l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di redigere il suddetto Piano la cui approvazione consentirà alla comunità di Valenzano di disporre di un fondamentale strumento di pianificazione del territorio in linea con le vigenti normative.

L'organo di gestione straordinaria ha inoltre effettuato interventi anche nel settore che si occupa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di ottimizzarne la gestione. È stata scelta l'area di proprietà comunale da destinare a centro provvisorio per la raccolta dei rifiuti ingombranti ed è stato individuato il professionista per la progettazione del centro di raccolta definitivo per la cui realizzazione è previsto l'espletamento della gara entro il mese di settembre 2019.

È stata inoltre disposta una generale riorganizzazione di importanti settori dell'ente quali l'area tecnica, l'aera economico finanziaria e la polizia locale ponendo in essere, nel contempo, la predisposizione di nuovi regolamenti o l'adeguamento degli stessi alle vigenti disposizioni normative. Sono inoltre stati avviati i processi di digitalizzazione dei servizi al fine di informatizzare tutte le procedure e rendere accessibili i servizi stessi attraverso l'autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale.

Un'ulteriore importante iniziativa intrapresa dalla commissione straordinaria ha interessato gli oltre ottanta beni confiscati alla criminalità organizzata di cui solamente sette erano stati assegnati al momento dell'insediamento della commissione straordinaria. Con procedura ad evidenza pubblica sono, infatti, stati assegnati ventisei ettari di terreno mentre sono attualmente in corso le procedure per l'assegnazione di un immobile da adibire a centro diurno per anziani e per destinare due appartamenti ad edilizia residenziale pubblica.

Il completamento di tali procedure da parte dell'organo straordinario favorirà il recupero di credibilità delle istituzioni, dimostrando al contempo come un'amministrazione efficiente ed il rispetto delle regole possano tradursi in benefici per la popolazione.

La commissione straordinaria ha inoltre impresso un forte impulso alla gestione del patrimonio comunale regolamentando la concessione degli impianti sportivi e dei contratti di locazione degli immobili da adibire ad uso commerciale. In tale ambito è stata anche avviata la riscossione dei canoni non versati con la previsione di forme di rateizzazione, iniziativa che ha già prodotto risultati positivi atteso che l'ente ha recuperato buona parte di canoni pregressi non riscossi.

Rilevano inoltre le procedure attivate in relazione al mercato coperto che la commissione straordinaria, al termine di una laboriosa attività, è riuscita a restituire alla collettività, risolvendo il rapporto con il concessionario ed avviando, da giugno 2018, la gestione diretta della struttura nonché le azioni di recupero del credito vantato nei confronti del menzionato concessionario.

Sono state poi revocate le deliberazioni e le determinazioni con le quali era stata disposta l'erogazione di consistenti contributi pubblici in favore di due scuole paritarie nonché gli atti con i quali alle stesse era stata concessa in comodato d'uso un'aera verde per la durata di venticinque anni.

È opportuno che le importanti iniziative intraprese siano portate a termine dalla stessa commissione che le ha avviate atteso che, come emerso nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, le attività istituzionali dell'ente locale continuano a svolgersi in un contesto ambientale compromesso dalla presenza di sodalizi malavitosi radicati nel territorio.

Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Valenzano (BA), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 25 gennaio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A01199

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2019.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che il giorno 29 gennaio 2019 il territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera, è stato interessato da un eccezionale movimento franoso che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di ventinove nuclei familiari dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che il summenzionato evento ha causato gravi danneggiamenti alle abitazioni pubbliche e private, nonché il crollo di dodici unità immobiliari;

Vista la nota della Regione Basilicata del 6 febbraio 2019;

Considerato il rapporto del sopralluogo del giorno 2 febbraio 2019 sulla frana di Pomarico (Matera) effettuato dall'Università degli studi di Firenze;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* del citato art. 24, comma 1;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. CG/7672 dell'11 febbraio 2019;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento franoso in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE

19A01235

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 dicembre 2018.

Scioglimento di settanta società cooperative aventi sede nelle regioni: Calabria, Lazio, Puglia e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le settanta società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile il quale impone lo scioglimento d'autorità di una società cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di n. 70 società cooperative aventi sede nelle Regioni: Calabria, Lazio, Puglia e Veneto, riportate nell'allegato elenco formante parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;.

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

ALLEGATO

ELENCO N.16/SC/2018 DI COOP. DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART.223 SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQ.-

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione
1	AMIR SOCIETA' COOPERATIVA	02866230788	CS - 195299	MANDATORICCIO	CS	CALABRIA	2009	17/07/2007
2	AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA	03050190788	CS - 207429	COSENZA	CS	CALABRIA	NO	25/01/2010
3	BRACCIANTI RIUNITI	02716210782	CS - 184925	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2008	21/06/2005
4	CALABRIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	03056870789	CS - 207674	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	NO	08/03/2010
5	CALABRO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02874360783	CS - 195840	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2008	11/09/2007
6	COOPERATIVA ELETTRICA TECNIMPIANTI	01615700786	CS - 108435	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	CALABRIA	NO	19/01/1989
7	COOPERATIVA SOCIAL SERVICE MULTISERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	03141820781	CS - 214168	ROSSANO	CS	CALABRIA	2011	20/06/2011
8	COOPERCALABRA SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	01843100783	CS - 120596	COSENZA	CS	CALABRIA	2008	06/11/1992
9	EDIL LU.NA. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A. R.L.	03051390783	CS - 207149	ROSSANO	CS	CALABRIA	2011	09/02/2010
10	E-THENA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. A MUTUALITA' PREVALENTE	03082810783	CS - 209834	SAN DEMETRIO CORONE	CS	CALABRIA	NO	26/07/2010
11	EUROAGRUMI - SOCIETA' COOPERATIVA	02723590788	CS - 185380	ALTOMONTE	CS	CALABRIA	2009	28/07/2005
12	FALCONE AGRUMI SOCIETA' COOPERATIVA	02369680786	CS - 161364	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2009	16/10/2000
13	FIORE E FIGLI SOCIETA' COOPERATIVA	02899000786	CS - 197228	ROSSANO	CS	CALABRIA	2009	11/01/2008
14	GARDEN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02986770788	CS - 203300	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	2009	05/03/2009
15	GELIDA FULL SOCIETA' COOPERATIVA	02958060788	CS - 201517	ROSSANO	CS	CALABRIA	2008	20/10/2008
16	ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02601490788	CS - 176382	COSENZA	CS	CALABRIA	2011	02/12/2003
17	LA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02734330786	CS - 186015	COSENZA	CS	CALABRIA	2009	19/10/2005
18	LA LUCIA SOCIETA' COOPERATIVA	03025520788	CS - 205845	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	NO	07/10/2009
19	LA PRINCIPESSINA SOCIETA' COOPERATIVA	03045850785	CS - 207039	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	NO	20/01/2010
20	LA TURISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	02413500782	CS - 163588	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	CALABRIA	2009	02/04/2001
21	LAGO CHE LAVORA - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	02979170780	CS - 202712	LAGO	CS	CALABRIA	2009	05/02/2009
22	L'AGRICOLA SAN GENNARO SOCIETA' COOPERATIVA	02906870783	CS - 198047	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2008	08/02/2008
23	L'AGRUME - SOCIETA' COOPERATIVA	02729750782	CS - 185758	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2008	27/09/2005
24	L'ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02726960780	CS - 185524	COSENZA	CS	CALABRIA	2009	13/09/2005
25	LAVORO E SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	03163870789	CS - 215313	ROSSANO	CS	CALABRIA	NO	25/10/2011
26	L'ITER SALUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	02714520786	CS - 184784	COSENZA	CS	CALABRIA	2011	24/05/2005
27	LUNGRO 2007 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02889300782	CS - 196885	LUNGRO	CS	CALABRIA	2008	29/11/2007
28	M.E.F. SOCIETA' COOPERATIVA	03120100783	CS - 212507	PAOLA	CS	CALABRIA	NO	01/03/2011
29	MILLENIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	03140010780	CS - 213856	COSENZA	CS	CALABRIA	NO	12/05/2011
30	P.A.RI.DE. GLOBAL SERVICE - SOC. COOP.	02703210787	CS - 183814	PARENTI	CS	CALABRIA	2009	06/04/2005
31	SAN LUCA - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	02556770788	CS - 173271	CETRARO	CS	CALABRIA	2009	18/02/2003
32	SILACEIA - CENTRO DI EDUCAZIONE, INDAGINE E INFORMAZIONE AMBIENTA LE	02329600783	CS - 157964	SPEZZANO DELLA SILA	CS	CALABRIA	2009	02/03/2000
33	SINTRA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02636120780	CS - 178624	COSENZA	CS	CALABRIA	2008	09/04/2004
34	SOCIETA' COOPERATIVA GRISOLIA SERVICES	02914850785	CS - 198184	GRISOLIA	CS	CALABRIA	2011	07/03/2008
35	BONTA' DELLE SERRE CALABRESI,SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A R.L.	02195030792	CZ - 157361	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	CALABRIA	2009	15/09/1998

ELENCO N.16/SC/2018 DI COOP. DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART.223 SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQ.-

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione
36	G.M. SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	03076780794	CZ - 185900	CATANZARO	CZ	CALABRIA	NO	16/12/2009
37	LAMEZIATAXISERVICE, SOCIETA' COOPERATIVA	02275970792	CZ - 159736	LAMEZIA TERME	CZ	CALABRIA	2008	11/06/1999
38	MASTRO SERVICE SOC. COOP.	03111350793	CZ - 187044	LAMEZIA TERME	CZ	CALABRIA	NO	11/05/2010
39	PHILI TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA	03011590795	CZ - 184023	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	CALABRIA	2009	20/01/2009
40	COOPERATIVA SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03167750797	KR - 174109	CIRO' MARINA	KR	CALABRIA	NO	11/04/2011
41	MULTISERVICE TEAM ISOLA CAPO RIZZUTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02517210809	KR - 170425	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	CALABRIA	NO	10/03/2008
42	PATERNUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03066690797	KR - 171944	UMBRIATICO	KR	CALABRIA	NO	12/10/2009
43	ALBANUOVA SOCIETA' COOPERATIVA	02640800807	RC - 180071	SEMINARA	RC	CALABRIA	NO	26/07/2010
44	ALESERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	02330610805	RC - 162123	TAURIANOVA	RC	CALABRIA	2007	30/03/2005
45	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02673000804	RC - 182303	POLISTENA	RC	CALABRIA	NO	10/03/2011
46	AURORA DI CALABRIA SOCIETA' COOPERATIVA	02186830804	RC - 153320	ROSARNO	RC	CALABRIA	2009	27/09/2002
47	CENTRO SERVIZI ESPRESSI SOCIETA' COOPERATIVA	02659710806	RC - 181403	PALMI	RC	CALABRIA	NO	13/01/2011
48	COOPERATIVA AL FOCOLARE	92051760806	RC - 182536	REGGIO CALABRIA	RC	CALABRIA	NO	13/04/2011
49	DA.GI. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02573840804	RC - 175391	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	NO	23/03/2009
50	EUROCALABRA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02415810809	RC - 167984	VARAPODIO	RC	CALABRIA	2009	29/12/2006
51	FEGOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02627910801	RC - 178902	CAMPO CALABRO	RC	CALABRIA	NO	16/04/2010
52	FO.GI.RA. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02681260804	RC - 182989	GIOIA TAURO	RC	CALABRIA	NO	23/05/2011
53	GIOIA PULITA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02664680804	RC - 181816	GIOIA TAURO	RC	CALABRIA	NO	07/02/2011
54	GOLD RAMA - SOCIETA' COOPERATIVA	02295430801	RC - 160117	ROSARNO	RC	CALABRIA	2008	09/09/2004
55	IL SOLE - COOPERATIVA SOCIALE	02372200804	RC - 164935	BOVA MARINA	RC	CALABRIA	2008	15/02/2006
56	IMERA - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	02698830805	RC - 184234	ROGHUDI	RC	CALABRIA	NO	28/10/2011
57	PIANA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02685460806	RC - 183271	TAURIANOVA	RC	CALABRIA	NO	16/06/2011
58	SAVANA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	02628760809	RC - 178977	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	CALABRIA	NO	30/04/2010
59	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA AGR.I.S. CALABRA A RL	02703560801	RC - 184620	CITTANOVA	RC	CALABRIA	NO	21/12/2011
60	SOCIETA' COOPERATIVA SECAMA	02575400805	RC - 175431	SCIDO	RC	CALABRIA	NO	08/04/2009
61	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANNI PAOLO II	02692830801	RC - 183806	ANOIA	RC	CALABRIA	NO	31/08/2011
62	STAR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02645280807	RC - 180324	RIZZICONI	RC	CALABRIA	NO	15/09/2010
63	ZEROSETTECOM SOCIETA' COOPERATIVA	02437010800	RC - 168788	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	2008	21/03/2007
64	GLOBAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	02991240793	VV - 164692	NICOTERA	VV	CALABRIA	2008	21/10/2008
65	MAGNA GRAECIA - SOCIETA' COOPERATIVA	03015690799	VV - 165003	MONTEROSSO CALABRO	VV	CALABRIA	NO	19/02/2009
66	POLIMENI - SOCIETA' COOPERATIVA	03139280790	VV - 166986	NICOTERA	VV	CALABRIA	NO	04/11/2010
67	A P C - SOCIETA' COOPERATIVA	10840611007	RM - 1259023	ROMA	RM	LAZIO	NO	16/02/2010
68	CIRCUITI URBANI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	04431160755	LE - 291250	MONTERONI DI LECCE	LE	PUGLIA	NO	17/10/2011
69	M100M SOCIETA' COOPERATIVA	03919480750	LE - 254592	LECCE	LE	PUGLIA	2011	08/11/2005
70	CO.R.ED CONSORZIO REGIONALE EDILIZIO SOC.COOP.A R.L.	00563400290	RO - 84219	ROVIGO	RO	VENETO	2008	08/07/1980

19A01200

DECRETO 31 gennaio 2019.

Scioglimento della «Cedec società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Cedec soc. coop.», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 24 gennaio 2019, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Gian Franco Cardellini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cedec società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Cedec soc. coop.» con sede in Alessandria, (codice fiscale 02147320069), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Franco Cardellini nato a Rivoli (Torino) il 24 ottobre 1936 (codice fiscale CRDGFR-36R24H355Z), domiciliato in Torino, in corso Massimo D'Azeglio n. 30.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A01202

DECRETO 31 gennaio 2019.

Scioglimento della «La Coccinella - società cooperativa», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l'ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è stata restituita al mittente con la dicitura «trasferito» e che quindi la cooperativa è irreperibile, situazione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 24 gennaio 2019, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo della rag. Marisa Buzzin;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Coccinella - società cooperativa» con sede in Novara, (codice fiscale 02166150033), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore il rag. Marisa Buzzin nata a Vigevano (Pavia) l'11 agosto 1954 (codice fiscale BZZMRS54M51L872M), domiciliata in Novara via di Andrea Costa, 49.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A01205

DECRETO 31 gennaio 2019.

Scioglimento della «Centro servizi associativi società cooperativa», in Pistoia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Legacoop e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 24 gennaio 2019, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Samuele Giani;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro servizi associativi società cooperativa» con sede in Pistoia (codice fiscale n. 01213610478), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Samuele Giani (codice fiscale GNISML72D05H980O) nato a San Marcello Pistoiese (PT) il 5 aprile 1972, e domiciliato in Pistoia, via Lando Landucci n. 33.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A01209

DECRETO 31 gennaio 2019.

Scioglimento della «Cooperativa Terrafino società cooperativa agricola», in Empoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Uecoop e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 24 gennaio 2019, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Luca Belleggi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Terrafino società cooperativa agricola» con sede in Empoli (FI) (codice fiscale 06140940484), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Belleggi (codice fiscale BLLLCU79B23F499A) nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979, e domiciliato in Firenze, viale Gramsci n. 15.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 gennaio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A01213

DECRETO 1° febbraio 2019.

Scioglimento della «Automatic stop società cooperativa», in Bella e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della mancata revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Uecoop, relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 24 gennaio 2019, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo del dott. Giuseppe Sorvillo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Automatic stop società cooperativa» con sede in Bella (Potenza), codice fiscale 01687560761, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Sorvillo, nato a Caserta il 13 febbraio 1986, codice fiscale SRVGPP86B13B963B, domiciliato in Orta di Atella (Caserta), via Galileo Galilei, 5.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° febbraio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A01201

DECRETO 6 febbraio 2019.

Scioglimento della «Cometa 2000 soc. coop. di solidarietà sociale a r.l.», in Anguillara Sabazia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Cometa 2000 soc. coop. di solidarietà sociale a r. l.» con sede in Anguillara Sabazia (Roma) (codice fiscale 05298841007), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Raul Carosi, nato a Roma il 29 aprile 1983 (codice fiscale CRSRLA83D29H501X), ivi domiciliato in via Quintilio Varo n. 112.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 febbraio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A01203

DECRETO 6 febbraio 2019.

Scioglimento della «Finlega società cooperativa in liquidazione», in Olevano Romano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che, come emerge dal verbale di ispezione, la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico in quanto esercita un'attività estranea alla sua natura;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Viste le controdeduzioni inviate dalle società in data 10 aprile 2018 con la quale comunicava, tra l'altro, che la cooperativa aveva deliberato in data 6 aprile 2018 lo scioglimento volontario;

Considerato che l'Amministrazione ha risposto in data 2 luglio 2018 di aver acquisito agli atti la nota citata, comunicando alla cooperativa che avrebbe acquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative ai sensi della normativa vigente;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Finlega società cooperativa in liquidazione» con sede in Olevano Romano (Roma) (codice fiscale 10001481000), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Pierluigi Navarro, nato a Roma il 4 agosto 1975 (codice fiscale NVRPLG75M04H501N), e ivi domiciliato in via Famagosta n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 febbraio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A01204

DECRETO 6 febbraio 2019.

Scioglimento della «Glorim società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della «Glorim società cooperativa a responsabilità limitata»;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, ma con la nomina del commissario liquidatore;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Glorim società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roma (codice fiscale 11658501009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Strabbioli, nato a Roma il 10 agosto 1965 (codice fiscale STRMRC65M10H501R), e ivi domiciliato in via Gregorio VII n. 382.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 febbraio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A01206

DECRETO 6 febbraio 2019.

Scioglimento della «Montecarlo società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Montecarlo società cooperativa a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale n. 04926490659), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Luisa Melara, nata a Taurianova (RC) il 18 ottobre 1970 (codice fiscale MLRLSU70R58L063Y), domiciliata in Roma, via Vigliena n. 10.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 febbraio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A01207

DECRETO 6 febbraio 2019.

Scioglimento della «Cooperativa sociale La girandola onlus», in Velletri e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto

prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa sociale La girandola onlus» con sede in Velletri (RM) (codice fiscale n. 08082541007), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Tania Enza Cassandro, nata a Milano il 2 dicembre 1958 (codice fiscale CSSTNZ58T42F205K), domiciliata in Roma, viale Parioli n. 44.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 febbraio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A01208

DECRETO 6 febbraio 2019.

Scioglimento della «Din service società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Din service società cooperativa sociale» con sede in Roma (codice fiscale n. 09080811004), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Umberto Galasso, nato a San Severo (FG) il 15 ottobre 1964 (codice fiscale GLSMRT64R15I158U), domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli, n. 1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 febbraio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A01210

DECRETO 6 febbraio 2019.

Scioglimento della «Santovetti società cooperativa edilizia a r.l.», in Grottaferrata e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Santovetti società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Grottaferrata (RM), (codice fiscale 06076970588), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Tania Enza Cassandro, nata a Milano il 2 dicembre 1958 (codice fiscale CSSTNZ58T42F205K), domiciliata in Roma, viale Parioli n. 44.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 febbraio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A01211

DECRETO 6 febbraio 2019.

Scioglimento della «Consorzio Co.Ed.Ab. Lazio società cooperativa edilizia», in Grottaferrata e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, in quanto l'ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «sconosciuto» e che pertanto la cooperativa risulta irreperibile, situazione rimasta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Consorzio Co.Ed.Ab. Lazio società cooperativa edilizia» con sede in Grottaferrata (RM), (codice fiscale 05315070580), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Tania Enza Cassandro, nata a Milano il 2 dicembre 1958 (codice fiscale CSSTNZ58T42F205K), domiciliata in Roma, viale Parioli n. 44.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 febbraio 2019

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A01212

DECRETO 8 febbraio 2019.

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Integrazione al decreto ministeriale 18 ottobre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580;

Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1 e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presiden-

te della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative delle domande di iscrizione, di deposito, o delle denunce, da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2013, da ultimo modificato con decreto ministeriale 10 luglio 2018, recante le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;

Considerata la necessità di integrare le specifiche tecniche in essere con modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella *COM)* per accorpamenti e variazioni intervenuti;

Considerata, inoltre, la necessità, a seguito di accorpamenti intervenuti tra camere di commercio, di aggiornare alcuni codici relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale (tabella *VRT)*, nonché alcuni codici relativi ad uffici di registrazione dell'Agenzia delle entrate (tabella *CUR)*;

Considerata, altresì, la necessità di introdurre un nuovo codice («socio cnt terzi art. 100-*ter* DLGS 58-1998») nella tabella TQP («Tabella tipi proprietà») per consentire l'indicazione degli intermediari abilitati che effettuano la sottoscrizione di quote di società in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale, ai sensi dell'art. 100-*ter*, comma 2-*bis*, lettera «*a*», del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Considerata, ancora, la necessità di introdurre alcuni adeguamenti al modulo *B*, ed in particolare al riquadro denominato «Deposito per l'albo cooperative», con l'inserimento di nuovi campi;

Ritenuto opportuno, con l'occasione, per motivi di chiarezza, eliminare il codice «Commissario giudiziario» dalle tabelle CAM («Tabella cariche e qualifiche») e ORG («Tabella organi sociali e cariche»), fermo restando, in dette tabelle, il codice «Commissario giudiziale»;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 10 luglio 2018, elencate nell'allegato *A* al presente decreto.

2. Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 1° marzo 2019, salvo per quanto riguarda le modifiche al modulo *B*, che acquisiscono invece efficacia dal 1° aprile 2019. A partire dal 1° ottobre 2019 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

3. La pubblicazione integrale delle tabelle variate e del nuovo modulo *B*, quali risultanti agli esiti del presente decreto è eseguita sul sito internet di questa amministrazione, www.sviluppoeconomico.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è disponibile sul citato sito internet del Ministero.

Roma, 8 febbraio 2019

Il direttore generale: FIORENTINO

ALLEGATO A

SPECIFICHE FEDRA 6.94 VARIAZIONI AL 04/02/2019

Le variazioni riguardano :

a) Creazione di nuovi comuni per fusione di preesistenti;
b) Modifiche codici e denominazioni comuni;
c) Adeguamento autorizzazioni bolli virtuali
d) Adeguamento codici uffici registrazione
e) Adeguamento codici carica
f) Nuovo codice tipo diritto per quote/azioni
g) Adeguamento riquadro cooperative su Modulo B

VARIAZIONI CODICI TABELLE

Codici modificati :

TABELLA_COM			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CAP**	**CODICEPV**
250	SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN	38036	TN
005	SGONICO-ZGONIK	34010	TS
057	SAN GIORGIO BIGARELLO	46030	MN
124	BARBARANO MOSSANO	36048	VI
190	FIUMICELLO VILLA VICENTINA	33059	UD
191	TREPPO LIGOSULLO	33014	UD
037	LIVIGNO	23041	SO
102	VILLANOVA TULO	09066	NU

TABELLA_VRT	
CODICE	**DESCRIZIONE**
PN	PN: aut. DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 24953 del 14.09.2018
UD	UD: aut. DIR.REG.FRIULI VENEZIA GIULIA n. 24953 del 14.09.2018
MT	MT: prot. AGEDRBAS n. 11140 del 20.09.2018
PZ	PZ: prot. AGEDRBAS n. 11140 del 20.09.2018

TABELLA_VRT	
CODICE	DESCRIZIONE
AN	AN: prot. AGEDRMAR n. 27601 del 24.10.2018
AP	AP: prot. AGEDRMAR n. 27601 del 24.10.2018
FM	FM: prot. AGEDRMAR n. 27601 del 24.10.2018
MC	MC: prot. AGEDRMAR n. 27601 del 24.10.2018
PS	PS: prot. AGEDRMAR n. 27601 del 24.10.2018
AR	AR: aut. DIR.REG. TOSCANA n. 58327 del 31.10.2018
SI	SI: aut. DIR.REG. TOSCANA n. 58327 del 31.10.2018

Nuovi codici :

TABELLA_COM			
CODICE	DESCRIZIONE	CAP	CODICEPV
029	RIVA DEL PO	44033	FE
030	TRESIGNANA	44039	FE
051	SORBOLO MEZZANI	43058	PR
071	SASSOCORVARO AUDITORE	61028	PS
087	QUAREGNA CERRETO	13854	BI
088	VALDILANA	13835	BI
166	GATTICO-VERUNO	28013	NO
317	VAL DI CHY	10010	TO
318	VALCHIUSA	10080	TO
079	VALLE CANNOBINA	28825	VB
054	BARBERINO TAVARNELLE	50028	FI
251	TERRE D'ADIGE	38010	TN
255	SOLBIATE CON CAGNO	22070	CO

TABELLA_COM			
CODICE	DESCRIZIONE	CAP	CODICEPV
116	PIADENA DRIZZONA	26034	CR
073	BORGOCARBONARA	46020	MN
193	COLLI VERDI	27040	PV

TABELLA_CUR	
Codice	DESCRIZIONE
T52	PADOVA
T6N	VICENZA

TABELLA_TQP	
CODICE	DESCRIZIONE
23	SOCIO CNT TERZI ART.100-TER DLGS 58-1998

Codici eliminati

TABELLA_CUR	
Codice	DESCRIZIONE
T5T	PADOVA 1
T5U	PADOVA 2
T6K	VICENZA 1
T6L	VICENZA 2

TABELLA_CAM	
CODICE	DESCRIZIONE
COG	COMMISSARIO GIUDIZIARIO

TABELLA_ORG	
CODICE	DESCRIZIONE
COG	COMMISSARIO GIUDIZIARIO

MODULO B (b95_fd69 allegato)

Nuovi campi inseriti nel riquadro “DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE”

B-3-32 ; B-3-34 ; B-3-72 ; B-3-82 ; B-3-84 ; B-3-162 ; B-3-220 .

19A01182

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 febbraio 2019.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018. (Ordinanza n. 576).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2019, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all’articolo 1, comma 4 della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 è integrato di euro 3.250.000,00 per il completamento delle attività di cui all’articolo 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 1/2018;

Considerato che i predetti eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché l’evacuazione di diversi nuclei familiari oltre a danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati;

Considerato pertanto l’avvenuta adozione dell’ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018 relativa ai primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall’evento in questione;

Considerato altresì l’avvenuta adozione dell’ordinanza n. 550 del 6 ottobre 2018 relativa agli ulteriori interventi urgenti necessari per il completamento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici interessati dagli eventi sismici in parola;

Attesa la necessità di consentire la realizzazione di interventi di pronto rispristino del patrimonio edilizio privato;

Acquisita l’intesa della Regione Molise con nota 14747 del 4 febbraio 2019;

Dispone:

Art. 1.

Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato

1. Nell’ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l’immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e conti-

nuativa sia stata danneggiata e sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare un contributo al proprietario dell'immobile - ovvero agli altri soggetti di cui al comma 3 - nel limite massimo di euro 25.000,00 per unità immobiliare, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, mediante la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti a ristabilire le condizioni ante evento degli immobili danneggiati e, ove necessario, a rinnovare e sostituire, o eventualmente rinforzare, le parti strutturali danneggiate attraverso interventi di riparazione o locali, come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai punti 8.4 e 8.4.1, e le finiture strettamente connesse nonché gli impianti, conseguendo la revoca dei predetti provvedimenti di sgombero. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad erogare un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nella predetta abitazione, determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso in cui l'abitazione di cui al comma 1 sia parte di edifici costituiti da più unità immobiliari, è presentato - per il tramite di unico soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto - un progetto unitario per l'intero edificio, secondo le procedure di cui al comma 5, finalizzato alla realizzazione di tutti gli interventi previsti al comma 1 ed alla citata revoca del provvedimento di sgombero. In tal caso il Commissario delegato è autorizzato a quantificare una maggiorazione del contributo riconosciuto ad ogni singola unità immobiliare nella misura massima del 35% e comunque fino a quanto necessario nel limite complessivo massimo di euro 25.000,00, da erogare ad un unico soggetto delegato, per la riparazione delle parti comuni dell'immobile.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 può essere richiesto dal proprietario dell'unità immobiliare, oppure dal conduttore o dal soggetto a tal fine delegato dai singoli aventi diritto; in tal caso il richiedente deve acquisire e allegare alla domanda di cui al comma 5 specifica autorizzazione del proprietario e di tutti i comproprietari al ripristino dei danni all'immobile.

4. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo.

5. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla presente ordinanza, a pena di irricevibilità, i soggetti interessati, ovvero quelli appositamente delegati per le fattispecie di cui al comma 2, devono presentare al comune ove è ubicato l'immobile apposita domanda di contributo corredata della copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1, dell'attestazione di deposito o dell'istanza autorizzativa prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli interventi edilizi, di una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra l'evento sismico in argomento e lo stato della costruzione, con l'individuazione dei danni, la descrizione progettuale dei lavori da farsi e la valutazione economica degli interventi da effettuare mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, ivi comprese le competenze tecniche omnicomprensive nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori. La relazione asseverata attesta altresì la finalità e la idoneità del ripristino funzionale nei termini di cui al comma 1, ai fini della revoca dell'ordinanza di sgombero.

6. I comuni istruiscono le istanze, e ne comunicano al richiedente l'approvazione o il rigetto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione, previa verifica dei requisiti e criteri contenuti nel presente articolo, in particolare in ordine: alla condizione che dette istanze corrispondano effettivamente ad abitazione principale, abituale e continuativa del nucleo familiare per il quale viene richiesto il contributo, ricompresa in edifici oggetto dei provvedimenti di sgombero di cui al comma 1; alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni attestati dalla relazione di cui al comma 5 e l'evento sismico del 16 agosto 2018; alla regolarità urbanistica, catastale ed edilizia dell'immobile; alla completezza della documentazione; alla rispondenza degli interventi proposti ai fini del ripristino funzionale e della possibilità di revoca dell'ordinanza di sgombero; alla congruità della stima economica degli interventi a fronte del danno rappresentato, stabilendo il contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dai commi 1 e 2.

7. Nel termine perentorio di quattro mesi decorrente dalla data di approvazione della domanda di contributo, a pena di decadenza del diritto al contributo medesimo, gli interventi disciplinati dal presente articolo devono essere ultimati e nei successivi trenta giorni deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori. Il contributo spettante è corrisposto direttamente all'impresa affidataria dei lavori ovvero al beneficiario secondo le modalità di erogazione regolamentate con provvedimento del Commissario delegato.

8. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere riconosciuti per immobili, o loro porzioni, realizzati in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi; non possono altresì essere riconosciuti per immobili che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto né per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

9. Il riconoscimento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all'erogazione, a favore del nucleo familiare del quale l'unità immobiliare oggetto di richiesta ai sensi dei medesimi commi costituisce abitazione principale, abituale e continuativa, del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 4 ovvero di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella

alberghiera, che possono comunque continuare ad essere erogate fino alla data di notifica del provvedimento di revoca dell'ordinanza di sgombero.

10. Per le unità abitative in locazione o in comodato alla data dell'evento sismico in argomento, la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'impegno, assunto da parte del proprietario in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni dalla revoca dell'ordinanza di sgombero.

11. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 16 agosto 2018 e prima del completamento degli interventi di cui al presente articolo ovvero entro due anni dalla revoca del provvedimento di sgombero, non ha diritto al contributo di cui ai commi 1 e 2 ed è tenuto al rimborso delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali.

12. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative.

13. I contributi di cui al comma 1 sono alternativi alle eventuali successive provvidenze finalizzate alla ricostruzione.

14. Tra le unità immobiliari danneggiate e possibili destinatarie dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono da intendersi anche quelle destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio, la cui riparazione dei danni sia strumentale al recupero della funzionalità dell'intera unità strutturale di cui fanno parte.

15. Gli interventi ricadenti nel presente articolo sono ricompresi nel Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 5 dell'ordinanza n. 547/2018.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 si provvede nell'ambito delle risorse stanziate nella delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2019.

Roma, 15 febbraio 2019

Il capo del dipartimento: BORRELLI

19A01219

ORDINANZA 15 febbraio 2019.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia. (Ordinanza n. 577).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2017, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori centottanta giorni, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018, con la quale il predetto stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato di sei mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 473 del 4 agosto 2017, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle Province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle Province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei Comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D'intesa con la Regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Calabria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il dirigente della Unità operativa autonoma protezione civile della Regione Calabria prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in premessa indicati, pianificati e non ancora ultimati. Egli è autorizzato, entro sei mesi dalla data di adozione della presente ordinanza, a redigere una rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 473 del 4 agosto 2017, da sottoporre ad approvazione del Dipartimento della protezione civile. Egli provvede, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 473 del 2017 provvede, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, a trasferire al soggetto di cui al comma 2, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della regione nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il soggetto di cui al comma 2 è autorizzato a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale n. 6074, aperta ai sensi dell'art. 7, comma 2, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 473 del 2017 e che viene allo stesso intestata, fino al 20 novembre 2020. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 2, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente della Unità operativa autonoma protezione civile della Regione Calabria può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Calabria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente della Unità operativa autonoma protezione civile della Regione Calabria, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A01177

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 ottobre 2018.

Sisma Abruzzo 2009 - assegnazione di risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata - Annualità 2019. (Delibera n. 55/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare la tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1 del citato decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020;

Visto in particolare il comma 437 dell'art. 1 della predetta legge di stabilità 2015, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli uffici speciali per la ricostruzione (di seguito USR), possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto l'art. 1, commi 432-437 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha previsto la proroga o il rinnovo, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, dei contratti del personale dei comuni del cratere assunto in base alla normativa emergenziale, nonché la proroga per un ulteriore triennio del termine di cui all'art. 67-*ter*, comma 3 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Comuni di L'Aquila e di Fossa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui alla citata legge n. 190 del 2014, tabella E, nell'ambito della quota assegnata dal CIPE al finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Visto l'art. 46-*quinquies* della legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha previsto, a decorrere dall'anno 2018, il riconoscimento del trattamento economico accessorio della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale assunto ai sensi dell'art. 67-*ter* del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e temporaneamente assegnato agli uffici speciali per la città di L'Aquila e dei comuni del cratere, nonché la copertura finanziaria per l'assunzione di due unità dirigenziali di livello non generale, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* del suddetto decreto-legge n. 148 del 2017, che, ai commi 35-37, autorizza la proroga fino al 31 dicembre 2020 del personale assegnato agli uffici speciali e, al comma 38, autorizza la proroga per gli anni 2019 e 2020 dei contratti stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere in base alla normativa emergenziale nei limiti di spesa normativamente previsti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e autorità di gestione del POIn attrattori culturali, naturali e turismo» (di seguito Struttura di missione);

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2016, che ha disposto la proroga della durata della Struttura di missione, nonché i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2017 del 2 luglio 2018 e del 28 settembre 2018, che hanno confermato la Struttura di missione coordinata dal dott. Giampiero Marchesi sino al 31 ottobre 2018;

Vista in particolare la propria delibera n. 135 del 2012, come rimodulata dalle delibere n. 92 del 2013, n. 22 del 2015, n. 113 del 2015, n. 48 del 2016, n. 49 del 2016, n. 50 del 2016 e n. 69 del 2017, che hanno disposto assegnazioni per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Considerato che, in attuazione del punto 5 della predetta delibera n. 22 del 2015, in occasione dell'assegnazione prevista con la delibera n. 50 del 2016, la Struttura di missione ha presentato l'analisi organizzativa dei processi di ricostruzione post sisma in Abruzzo, nella quale è stata evidenziata l'opportunità di confermare l'assetto di *governance* del processo di ricostruzione definito con il citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, in legge n. 134 del 2012 e il numero delle unità di personale utilizzato dalle diverse amministrazioni;

Vista l'odierna nota del vice Segretario generale prot. n. 7350, con cui è stata sottoposta all'attenzione del Comitato la proposta, istruita dalla Struttura di missione, di assegnazione di risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, con riferimento alla spesa per l'anno 2019;

Considerato che nella predetta proposta si è ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2019, l'assetto di *governance* del processo di ricostruzione definito con il citato decreto-legge n. 83 del 2012 e il numero delle unità di personale utilizzato dalle diverse amministrazioni e che, pertanto, si è proposta l'assegnazione di risorse per un importo complessivo pari a 15.176.842,85 euro, così ripartito:

euro 12.630.439 per il finanziamento nell'anno 2019 di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. L'importo complessivo è da ripartire tra le amministrazioni beneficiarie operanti sul territorio, a seguito dell'istruttoria tecnica svolta dalla Struttura di missione;

euro 2.000.000 a copertura degli oneri, per l'anno 2019, di cui all'art. 46-*quinquies* della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

euro 546.403,85 per il finanziamento, nell'anno 2019, delle spese connesse alla gestione e funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui euro 289.624,51 a favore dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila ed euro 256.779,34 a favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

Visto che tale importo complessivo pari a euro 15.176.842,85, trova idonea copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, relativamente all'annualità 2017;

Considerato che le amministrazioni beneficiarie delle risorse hanno documentato gli utilizzi dei fondi precedentemente assegnati per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, attestandone l'impiego e gli eventuali residui ancora disponibili per nuovi impegni, come da relazione allegata alla sopra citata nota informativa predisposta dalla Struttura di missione;

Tenuto conto dell'esame della proposta, svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista l'odierna nota prot. n. 5390-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1) Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata

Alla luce degli esiti della ricognizione indicata in premessa, svolta dalla Struttura di missione ai sensi del punto 5 della delibera di questo Comitato n. 22 del 2015 e della delibera n. 50 del 2016, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, viene disposto per l'anno 2019 il finanziamento di 15.176.842,85 euro di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sulle risorse stanziate dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), ancora disponibili per l'annualità 2017, di rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 7-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, dalla legge n. 71 del 2013.

La complessiva assegnazione di 15.176.842,85 euro, è ripartita come segue:

1.1) euro 12.630.439, per il finanziamento, nell'anno 2019, di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il finanziamento è finalizzato: alla copertura dei contratti del personale a tempo determinato assegnato agli uffici speciali, come prorogati ai sensi del citato decreto-legge n. 148 del 2017, art. 2-*bis*, commi 35-37; alla copertura dei contratti del personale a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere, come prorogati o rinnovati ai sensi del decreto-legge n. 148 del 2017, art. 2-*bis*, comma 38, nonché al finanziamento dei servizi di assistenza tecnica a titolarità degli uffici speciali e della Regione Abruzzo;

1.2) euro 2.000.000 a copertura degli oneri per il 2019 di cui all'art. 46-*quinquies* della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. L'assegnazione è determinata nel tetto massimo definito dal legislatore, in coerenza con il citato art. 46-*quinquies* della legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il trasferimento delle risorse avviene sulla base dei fabbisogni programmati dagli uffici per l'anno di riferimento e sarà definito nel suo esatto ammontare sulla base degli effettivi utilizzi delle risorse documentati a consuntivo dagli uffici per lo stesso anno. Eventuali risorse residue, saranno finalizzate con successiva delibera di questo Comitato e a tal fine la Struttura di missione presenterà al CIPE apposita informativa;

1.3) euro 546.403,85, per il finanziamento nell'anno 2019 delle spese connesse alla gestione e funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui euro 289.624,51 a favore dell'ufficio speciale per la Città di L'Aquila ed euro 256.779,34 a favore dell'ufficio speciale per i comuni del cratere, in relazione all'invarianza del numero di unità di personale che risulta attivato nei processi di ricostruzione.

2) Norma finale

Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Presidente: CONTE

Il Segretario: GIORGETTI

Registrata alla Corte dei conti il 12 febbraio 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanza, reg.ne prev. n. 74

19A01176

DELIBERA 25 ottobre 2018.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del programma di sviluppo del cratere sismico di cui alle delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017. (Delibera n. 56/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, concernente, tra l'altro «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009»;

Visto in particolare l'art. 11, comma 12, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede la destinazione - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis* del citato decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43 e successivi rifinanziamenti - di una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese;

Considerato che il predetto comma 12, dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 78 del 2015 prevede, inoltre, che il programma di sviluppo sia sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, con cui è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il comitato di indirizzo con compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo delle attività produttive e della ricerca, nel territorio del cratere sismico aquilano, comitato composto da membri designati dal Ministero dello sviluppo economico - direzione generale incentivi alle imprese, dalla Regione Abruzzo, dal Comune di L'Aquila, dal coordinamento dei comuni del cratere, dall'ufficio speciale per la città di L'Aquila e dall'ufficio speciale per i comuni del cratere, presieduto dal membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missio-

ne per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e autorità di gestione del POIn attrattori culturali, naturali e turismo» (di seguito Struttura di missione);

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2016, che ha disposto la proroga della durata della Struttura di missione nonché i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2017 del 2 luglio 2018 e del 28 settembre 2018, concernenti la conferma della Struttura di missione coordinata dal dott. Giampiero Marchesi sino al 31 ottobre 2018;

Vista la delibera di questo Comitato n. 135 del 2012, come rimodulata dalla delibera n. 46 del 2013, e la delibera n. 76 del 2015, che hanno disposto assegnazioni per le finalità di sostegno delle attività produttive e della ricerca nei territori abruzzesi colpiti dal sisma;

Vista la delibera di questo Comitato n. 49 del 2016, con la quale è stato approvato il «Programma di sviluppo *Restart*», predisposto dalla Struttura di missione, con un ammontare di risorse attivabili pari a euro 219.664.000, e sono state individuate le tipologie di intervento; le amministrazioni attuatrici; la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime;

Considerato che con la citata delibera CIPE n. 49 del 2016, sono stati individuati otto interventi immediatamente attivabili, per un costo complessivo pari a euro 74.550.000 e alle amministrazioni titolari di detti interventi è stata altresì assegnata l'annualità 2016, per un importo pari a euro 36.000.000, comprensivo della quota per assistenza tecnica;

Vista la successiva delibera CIPE n. 70 del 2017, con la quale sono stati approvati ulteriori sei interventi, per un costo complessivo pari a euro 21.252.000 e sono state assegnate risorse relative all'annualità 2017, pari a euro 13.141.005;

Vista la successiva delibera CIPE n. 115 del 2017, con la quale è stato approvato un ulteriore nuovo intervento, per un costo complessivo pari a euro 4.197.279,88 e sono state assegnate risorse relative all'annualità 2017, pari a euro 1.070.306,37;

Vista l'ulteriore delibera CIPE n. 25 del 2018, con la quale sono stati approvati due ulteriori nuovi interventi, per un costo complessivo pari a euro 15.700.000 e sono state assegnate risorse relative all'annualità 2018, pari a euro 5.347.279,88;

Vista la proposta predisposta dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, trasmessa al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 783 del 5 ottobre 2018, con la quale, alla luce dell'istruttoria effettuata dalla suddetta Struttura di missione e dalle amministrazioni competenti, sulla base delle decisioni del comitato di indirizzo *ex* decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, e in linea con quanto disposto dal citato art. 11, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2015, è richiesta a questo Comitato l'assegnazione di risorse destinate ad interventi già approvati con le citate delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017, al fine di assicurare la progressiva attuazione nell'anno 2018 del Programma pluriennale di sviluppo *Restart*;

In particolare, si richiede:

1) l'assegnazione dell'importo complessivo di euro 10.160.000, a valere sulle risorse della legge n. 190 del 2014, art. 1, tavola E, ancora disponibili per l'annualità 2017, assegnate al Piano finanziario del citato programma di sviluppo, in favore dei seguenti interventi:

1.1) euro 7.500.000 per l'intervento «Rivitalizzazione dei centri storici e incentivi al rientro delle attività economiche nei borghi»;

1.2) euro 2.500.000 per l'intervento «Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere»;

1.3) euro 160.000 per l'intervento «*Wayne* in Abruzzo»;

Vista la successiva nota prot. n. 821 del 18 ottobre 2018, con la quale la suindicata Struttura di missione ha trasmesso la necessaria documentazione integrativa, e in particolare il verbale del 17 settembre 2018 del comitato di indirizzo *ex* decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013 e il resoconto dell'11 ottobre 2018 del relativo gruppo tecnico;

Vista l'odierna nota del vice Segretario generale prot. n. 7350, che ha confermato la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del Comitato della suddetta proposta;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, recante il vigente regolamento di questo Comitato;

Vista l'odierna nota prot. n. 5390-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1) Assegnazione di risorse

È assegnato l'importo complessivo di 10.160.000 euro, per l'anno 2018, ai seguenti interventi del Programma pluriennale di sviluppo *Restart*, già approvati con le delibere CIPE n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017. L'assegnazione, disposta a valere sulle risorse della legge n. 190 del 2014, art. 1, tavola E, ancora disponibili per l'annualità 2017, è ripartita nel modo seguente:

euro

Amministrazioni titolare degli interventi	Interventi	Fabbisogno richiesto Annualità 2018
Regione Abruzzo	Rivitalizzazione dei centri storici e incentivi al rientro delle attività economiche nei borghi	7.500.000,00
Comune di L'Aquila	Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere	2.500.000,00
Comune di Gagliano Aterno	*Wayne* in Abruzzo	160.000,00
Totale		10.160.000,00

2) Attuazione del programma e monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi

2.1) Con specifico riferimento alle funzioni di indirizzo, coordinamento, e monitoraggio per l'attuazione del programma di sviluppo *ex* art. 11, comma 12, della citata legge n. 125 del 2015, vengono applicati gli adempimenti e le prescrizioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 49 del 2016 e successive modifiche. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla presente delibera a interventi di sviluppo che riguardino opere pubbliche è svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2.2) La Struttura di missione presenta a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del Programma di sviluppo *Restart* al 31 dicembre dell'anno precedente.

3) Trasferimento delle risorse

3.1) Il trasferimento delle risorse è effettuato in osservanza dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 citato in premessa e verrà disposto a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale.

3.2) Le risorse assegnate alla Regione Abruzzo sono trasferite direttamente alla regione medesima. Le risorse destinate agli interventi a titolarità del Comune di L'Aquila e degli altri comuni del cratere sismico saranno trasferite rispettivamente all'ufficio speciale per la ricostruzione del Comune di L'Aquila e all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere sismico che provvederanno al successivo trasferimento.

4) Altre disposizioni

4.1) Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

4.2) Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 49 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Presidente: CONTE

Il Segretario: GIORGETTI

Registrata alla Corte dei conti il 12 febbraio 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanza, reg.ne prev. n. 73

19A01175

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Effiprev»

Estratto determina IP n. 35 del 15 gennaio 2019

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DENILLE «2 mg + 0,03 mg comprimido revestido por pelicula» 21 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 5279161, intestato alla società Laboratorios Effik, Sociedade Unipessoal, LDA e prodotto da Laboratorios Leon Farma S.A., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Pharma Gema S.r.l., con sede legale in via Marconi n. 1/A - 03047 San Giorgio a Liri (Frosinone).

Confezione: EFFIPREV «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL; codice A.I.C. n. 047263013 (in base 10), 1F2C95(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2 mg di dienogest e 0,03 mg di etinilestradiolo;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, povidone 30, talco;

rivestimento: opaglos 2 clear contenente: carmellosa sodica, glucosio, maltodestrina, sodio citrato diidrato, lecitina di soia.

Officine di confezionamento secondario: S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EFFIPREV «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL; codice A.I.C. n. 047263013; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EFFIPREV «2 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1×21 compresse in blister PVC/PVDC/AL; codice A.I.C. n. 047263013.

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01240

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 63 del 29 gennaio 2019

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX «0,5 MG TABLETS» 30 TABS dalla Grecia con numero di autorizzazione 23876/26-06-1995, intestato alla società Pfizer Hellas S.A., Greece e prodotto da Pfizer Italia S.r.l., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmaroc S.r.l. con sede legale in viale Pio XI, 48 - 70056 Molfetta BA

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 044656041 (in base 10) 1BLTF9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Alprazolam mg 0,50;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, docusato sodico, sodio benzoato, silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato, giallo tramonto (E110) lacca di alluminio.

Conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25° C.

Descrizione dell'aspetto di «Xanax» e contenuto delle confezioni:

le compresse di Xanax da 0,5 mg sono compresse ovali di colore arancione chiaro con una linea di incisione su un lato;

le compresse sono disponibili in blister di PVC/PVDC-alluminio in confezione da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

CIT Srl Via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 044656041.

Classe di rimborsabilità: C(nn) - La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 044656041.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01241

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Noctamid»

Estratto determina IP n. 64 del 29 gennaio 2019

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOCTAMID 2,5 MG/ML GOTAS ORALES EN SOLUCION - 20 ML dalla Spagna con numero di autorizzazione 902155.9, intestato alla società Teofarma S.r.l. e prodotto da Teofarma S.r.l., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Global Pharmacies Partner Health S.r.l. con sede legale in Via Giacomo Leopardi, 31 - 20123 Milano.

Confezione: NOCTAMID «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C. n. 047124019 (in base 10) 1DY3KM (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: 250 mg di Lormetazepam;

eccipienti: saccarina sodica, aroma di arancio, aroma di limone, aroma di caramello, glicerolo (E422), etanolo 96%, glicole propilenico.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

CIT S.r.l. Via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NOCTAMID «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C. n. 047124019.

Classe di rimborsabilità: C(nn) - la confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NOCTAMID «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C. n. 047124019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01242

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto determina IP n. 65 del 29 gennaio 2019

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LORENIN 1 mg comprimidos - 30 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 8275404, intestato alla società Laboratorios Pfizer, Lda e prodotto da Iberfar - Industria farmaceutica S.A., da Pfizer Ireland Pharmaceuticals e da Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmavox S.r.l., con sede legale in via Giuseppe Parini n. 9 - 20121 Milano.

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse; codice A.I.C. n. 044848036 (in base 10), 1BSNX4(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, polacrilin potassio, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi);

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (Monza-Brianza);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse; codice A.I.C. n. 044848036; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TAVOR «1 mg compresse» 20 compresse; codice A.I.C. n. 044848036.

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01243

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto determina IP n. 66 del 29 gennaio 2019

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LORENIN 2,5 mg comprimidos - 30 comprimidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 8275420, intestato alla società Laboratorios Pfizer, Lda e prodotto da Iberfar - Industria farmaceutica S.A., da Pfizer Ireland Pharmaceuticals e da Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmavox S.r.l., con sede legale in via Giuseppe Parini n. 9 - 20121 Milano.

Confezione: TAVOR «2,5 mg compresse» 20 compresse; codice A.I.C. n. 044848024 (in base 10), 1BSNWS(in base 32).

Forma farmaceutica : compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: ossido di ferro giallo (E172), magnesio stearato, giallo chinolina (E 104), lattosio anidro, polacrilin potassio, cellulosa microcristallina.

Descrizione dell'aspetto di «Tavor» e contenuto delle confezioni: le compresse di «Tavor» da 2,5 mg sono compresse rotonde, piatte, con i bordi smussati, di colore giallo, con impresso «2.5» su un lato e con un'incisione sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi);

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (Monza-Brianza);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Tavor» 2,5 mg compresse 20 compresse; codice A.I.C. n. 044848024; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora

valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Tavor» 2,5 mg compresse 20 compresse; codice A.I.C. n. 044848024.

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01244

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Travelgum»

Estratto determina IP n. 67 del 29 gennaio 2019

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRAVELGUM MEDICATED CHEWING GUM 20 MG/GUM - 10 GUM dalla Grecia con numero di autorizzazione 78759/23-09-2014, intestato alla società Vianex A.E. e prodotto da Hermes Pharma GES.M.B.H. (AT), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmaroc S.r.l. con sede legale in viale Pio XI, 48 - 70056 Molfetta - BA.

Confezione: TRAVELGUM «20 mg gomme da masticare medicate» 10 gomme.

Codice A.I.C. n. 047298017 (in base 10) 1F3FH1 (in base 32).

Forma farmaceutica: gomma da masticare medicata.

Composizione: ogni gomma da masticare medicata contiene:

principio attivo: Dimenidrinato, 20 mg;

eccipienti: potassio fosfato monobasico, povidone 25, saccarina sodica, aspartame, Eudragit S, titanio biossido E 171, destrosio (glucosio) liquido, diossido di silicio colloidale (Aerosil 200), mentolo, cera, macrogol , magnesio stearato, Eudragit E, magnesio ossido, aroma di menta piperita, destrina, Witepsol E85, calcio carbonato, talco, sorbitolo, saccarosio, gomma base, cera E.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

CIT S.r.l. Via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Travelgum 20 mg gomme da masticare medicate» 10 gomme.

Codice A.I.C. n. 047298017.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Travelgum 20 mg gomme da masticare medicate» 10 gomme.

Codice A.I.C. n. 047298017.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01245

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.a., in Brindisi.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000030 del 7 febbraio 2019, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. 174 del 3 luglio 2017, alla società «ENEL produzione S.p.a.», identificata dal codice fiscale n. 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Brindisi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://www.va.minambiente.it

19A01179

Revoca dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto secondo la direttiva 2000/14/CE all'organismo «ICE Istituto certificazione europea S.p.a.», in Anzola dell'Emilia.

Con decreto del Direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019:

visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione della direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

acquisita la delibera del 19 dicembre 2018 del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati, operante presso Accredia, con la quale è stata disposta la riduzione permanente dello scopo di accreditamento dell'organismo ICE Istituto certificazione europea S.p.a., con l'eliminazione dal certificato di accreditamento n. 110B, tra l'altro, della direttiva 2000/14/CE.

È revocata l'autorizzazione ad operare in qualità di organismo notificato per la direttiva 2000/14/CE alla società ICE Istituto certificazione europea S.p.a., con sede legale in via Garibaldi n. 20 - 40011 Anzola dell'Emilia (Bologna).

La revoca dell'autorizzazione è notificata alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

19A01180

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 febbraio 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1309
Yen	124,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,836
Corona danese	7,4637
Lira Sterlina	0,87615
Fiorino ungherese	319,66
Zloty polacco	4,3158
Nuovo leu romeno	4,7405
Corona svedese	10,4858
Franco svizzero	1,1351
Corona islandese	136,6
Corona norvegese	9,819
Kuna croata	7,4075
Rublo russo	74,1735
Lira turca	5,9588
Dollaro australiano	1,5983
Real brasiliano	4,227
Dollaro canadese	1,5005
Yuan cinese	7,6781
Dollaro di Hong Kong	8,875
Rupia indonesiana	15924,05
Shekel israeliano	4,1196
Rupia indiana	80,448
Won sudcoreano	1272,6
Peso messicano	21,5907
Ringgit malese	4,6056
Dollaro neozelandese	1,6768
Peso filippino	58,974
Dollaro di Singapore	1,5364
Baht tailandese	35,533
Rand sudafricano	15,5344

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A01230

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 febbraio 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1296
Yen	124,7
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,871
Corona danese	7,4623
Lira Sterlina	0,87705
Fiorino ungherese	317,79
Zloty polacco	4,3259
Nuovo leu romeno	4,7414
Corona svedese	10,4725
Franco svizzero	1,1381
Corona islandese	136,6
Corona norvegese	9,795
Kuna croata	7,408
Rublo russo	74,0368
Lira turca	5,9365
Dollaro australiano	1,5926
Real brasiliano	4,2013
Dollaro canadese	1,4969
Yuan cinese	7,6477
Dollaro di Hong Kong	8,8656
Rupia indonesiana	15891,78
Shekel israeliano	4,1112
Rupia indiana	79,801
Won sudcoreano	1269,23
Peso messicano	21,7394
Ringgit malese	4,6058
Dollaro neozelandese	1,6767

Peso filippino	58,858
Dollaro di Singapore	1,5334
Baht tailandese	35,356
Rand sudafricano	15,5521

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A01231

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 febbraio 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1305
Yen	125,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,795
Corona danese	7,4618
Lira Sterlina	0,87553
Fiorino ungherese	318,23
Zloty polacco	4,3285
Nuovo leu romeno	4,7433
Corona svedese	10,4083
Franco svizzero	1,1371
Corona islandese	136,3
Corona norvegese	9,761
Kuna croata	7,4045
Rublo russo	74,3338
Lira turca	5,9383
Dollaro australiano	1,59
Real brasiliano	4,2163
Dollaro canadese	1,4972
Yuan cinese	7,6474
Dollaro di Hong Kong	8,8728
Rupia indonesiana	15904,4
Shekel israeliano	4,1142
Rupia indiana	80,066
Won sudcoreano	1270
Peso messicano	21,8786
Ringgit malese	4,5977
Dollaro neozelandese	1,6596
Peso filippino	58,969
Dollaro di Singapore	1,5339
Baht tailandese	35,419
Rand sudafricano	15,6866

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A01232

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 febbraio 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1268
Yen	125,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,79
Corona danese	7,4615
Lira Sterlina	0,87945
Fiorino ungherese	319,07
Zloty polacco	4,3382
Nuovo leu romeno	4,7439
Corona svedese	10,4775
Franco svizzero	1,137
Corona islandese	134,9
Corona norvegese	9,7585
Kuna croata	7,4063
Rublo russo	75,4522
Lira turca	5,9912
Dollaro australiano	1,5848
Real brasiliano	4,2703
Dollaro canadese	1,4949
Yuan cinese	7,6347
Dollaro di Hong Kong	8,8426
Rupia indonesiana	15876,61
Shekel israeliano	4,1286
Rupia indiana	80,203
Won sudcoreano	1270,39
Peso messicano	21,9131
Ringgit malese	4,5928
Dollaro neozelandese	1,6488
Peso filippino	58,992
Dollaro di Singapore	1,531

Baht tailandese	35,331
Rand sudafricano	15,9668

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A01233

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 febbraio 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,126
Yen	124,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,709
Corona danese	7,4612
Lira Sterlina	0,87938
Fiorino ungherese	318,21
Zloty polacco	4,3307
Nuovo leu romeno	4,7407
Corona svedese	10,4813
Franco svizzero	1,134
Corona islandese	134,3
Corona norvegese	9,769
Kuna croata	7,408
Rublo russo	75,0816
Lira turca	5,9322
Dollaro australiano	1,5836
Real brasiliano	4,1852
Dollaro canadese	1,4959
Yuan cinese	7,6236
Dollaro di Hong Kong	8,837
Rupia indonesiana	15924,46
Shekel israeliano	4,0934
Rupia indiana	80,361
Won sudcoreano	1269,32
Peso messicano	21,765
Ringgit malese	4,5997
Dollaro neozelandese	1,6432
Peso filippino	59,036
Dollaro di Singapore	1,5293
Baht tailandese	35,21
Rand sudafricano	15,9011

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A01234

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbocyl soluzione iniettabile 10%».

Nell'estratto del decreto n. 1 dell'8 gennaio 2019, concernente la revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario MARBOCYL SOLUZIONE INIETTABILE 10%, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 26 gennaio 2019, concernente la revoca per motivi commerciali del medicinale per uso veterinario «Marbocyl S soluzione iniettabile» 10% A.I.C. n. 103882 della ditta Vetoquinol Italia S.r.l., via Piana n. 265 - 47032 Bertinoro (Forlì-Cesena), laddove è scritto: «*omissis* … Marbocyl soluzione iniettabile 10% … *omissis*», leggasi: «*omissis* … Marbocyl S soluzione iniettabile 10% … *omissis*».

19A01184

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Poulvac Marek HVT congelato».

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario POULVAC MAREK HVT CONGELATO, A.I.C. n. 101476, di cui è titolare la ditta Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria n. 41/M - 00192 Roma, è decaduto in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

19A01185

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Izopropionato 80 gr polvere per uso orale bovini e ovini» e «Izovac Pleuro sospensione iniettabile per suini flacone da 100 ml -50 dosi».

Estratto decreto n. 17 del 1° febbraio 2019

Con decreto n. 17 del 1° febbraio 2019, sono revocate, su rinuncia della ditta IZO S.r.l., via San Zeno n. 99/A - 25124 Brescia, le autorizzazioni all'immissioni in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

IZOPROPIONATO 80 gr polvere per uso orale bovini e ovini - A.I.C. 102039017;

IZOVAC PLEURO sospensione iniettabile per suini flacone da 100 ml - 50 dosi - A.I.C. 10160916.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01214

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gallifen 200 mg/ml sospensione per somministrazione in acqua da bere per polli e fagiani».

Estratto decreto n. 16 del 31 gennaio 2019

Procedura decentrata n. UK/V/0644/001/DX/001.

Medicinale veterinario GALLIFEN 200 mg/ml sospensione per somministrazione in acqua da bere per polli e fagiani.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80, 2600 Anversa, Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: Biovet JSC, 39 Petar Rakov Str, 4550 Peshtera, Bulgaria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia in HDPE da 125 ml - A.I.C. n. 105076018;

flacone in HDPE da 1 l - A.I.C. n. 105076020;

tanica in HDPE da 2,5 l - A.I.C. n. 105076032;

tanica in HDPE da 5 l - A.I.C. n. 105076044.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: fenbendazolo 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dei polli infettati da Heterakis gallinarum (forme adulte) ed Ascaridia galli (forme adulte);

trattamento dei fagiani infetti da Heterakis gallinarum (adulti).

Specie di destinazione:

polli;

fagiani.

Tempi di attesa: carne e visceri: sei giorni.

Non liberare fagiani per la caccia per almeno sei giorni dopo la fine del trattamento.

Uova: zero giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi;

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dell'acqua medicata: ventiquattro ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

19A01215

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Keytil 300 mg/ml + 90 mg/ml soluzione iniettabile».

Estratto decreto n. 13 del 29 gennaio 2019

Procedura decentrata n. ES/V/0280/001/DC.

Medicinale veterinario KEYTIL 300 mg/ml + 90 mg/ml soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health, S.L. Les Corts, 23, 08028 - Barcellona, Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: Laboratorios Maymó, S.A., Ferro, 9 - Pol. Ind. Can Pelegrí, 8755 Castellbisbal (Barcellona), Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. 105152019;

flacone da 100 ml - A.I.C. 105152021;

flacone da 250 ml - A.I.C. 105152033.

Composizione: ogni ml contiene:

principi attivi: tilmicosina 300 mg, ketoprofene 90 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento terapeutico della malattia respiratoria bovina (BRD) associata a piressia dovuta a Mannheimia haemolytica sensibile alla tilmicosina.

Specie di destinazione: bovini (vitelli ≤ 330 *kg)*.

Tempi di attesa: carne e visceri: novantatre giorni.

Latte: uso non autorizzato in animali che producono latte per consumo umano.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: ventotto giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

19A01216

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylosine Ceva 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, pecore, capre e suini».

Estratto decreto n. 14 del 30 gennaio 2019

Procedura decentrata n. FR/V/0326/001/DC.

Medicinale veterinario TYLOSINE CEVA 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, pecore, capre e suini.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a., viale Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Ceva Santé Animale, 10 avenue de La Ballastière, 33500 Libourne, Francia;

Vetem S.p.a., Lungomare L. Pirandello n. 8 - 92014 Porto Empedocle (AG) Italia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105200012;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 105200024.

Composizione: un ml contiene:

principio attivo: tilosina 200 000 UI (equivalente a circa 200 *mg)*;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento di specifiche condizioni infettive (elencate di seguito) causate da microrganismi sensibili alla tilosina.

Bovini (adulti): infezioni respiratorie, metriti causate da microrganismi Gram-positivi, mastiti causate da Streptococcus spp., Staphylococcus spp. e necrobacillosi interdigitale, quali panaritium o Zoppina lombarda.

Vitelli: infezioni respiratorie e necrobacillosi.

Suini:

polmonite enzootica, enterite emorragica, erisipela e metriti;

artrite causata da Mycoplasma spp. e Staphylococcus spp.

Pecore e capre: infezioni respiratorie, metriti causate da microrganismi Gram-positivi, mastiti causate da microrganismi Gram-positivi o Mycoplasma spp.

Specie di destinazione: bovini, suini, pecore, capre.

Tempi di attesa:

bovini:

carne e visceri: ventotto giorni;

latte: 108 ore;

suini: carne e visceri: quattordici giorni;

pecore e capre:

carne e visceri: quarantadue giorni;

latte: 108 ore.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: ventotto giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

19A01217

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ectoline Duo 50 mg/60 mg soluzione spot-on per gatti» e «Ectoline Duo 100mg/120mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande».

Estratto decreto n. 15 del 31 gennaio 2019

Procedura decentrata n. UK/V/0545/005-006/DC.

Medicinale veterinario ECTOLINE DUO 50 mg/60 mg soluzione spot-on per gatti e ECTOLINE DUO 100 mg/120 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande.

Titolare A.I.C.: Alfamed 13e rue LID, 06517 Carros Cedex, Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Alfamed 13e rue LID, 06517 Carros Cedex, Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Ectoline Duo» 50 mg/60 mg soluzione spot-on per gatti:

scatola da 1 pipetta - A.I.C. n. 104838014;

scatola da 2 pipette - A.I.C. n. 104838026;

scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 104838038;

scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 104838040;

scatola da 6 pipette - A.I.C. n. 104838053;

«Ectoline Duo» 100 mg/120 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande:

scatola da 1 pipetta - A.I.C. n. 104838065;

scatola da 2 pipette - A.I.C. n. 104838077;

scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 104838089;

scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 104838091;

scatola da 6 pipette - A.I.C. n. 104838103;

Composizione:

«Ectoline Duo» 50 mg/60 mg soluzione spot-on per gatti: ogni pipetta da 0,5 ml contiene:

principio attivo: fipronil 50 mg, piriproxifene 60 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Ectoline Duo» 100 mg/120 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande: ogni pipetta da 1 ml contiene:

principio attivo: fipronil 100 mg, piriproxifene 120 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni da pulci da sole o in associazione con zecche.

Contro le pulci:

per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis). Un trattamento previene l'ulteriore infestazione per 5 settimane;

prevenzione della moltiplicazione delle pulci impedendo alle uova di svilupparsi in pulci adulte per 12 settimane dopo l'applicazione.

Contro le zecche:

per il trattamento delle infestazioni da zecche (Ixodes ricinus e Rhipicephalus turanicus):

un trattamento determina una persistente efficacia acaricida per una settimana;

se sono presenti zecche al momento della applicazione, non tutte le zecche potrebbero essere uccise entro 48 ore.

Specie di destinazione:

«Ectoline Duo» 50 mg/60 mg soluzione spot-on per gatti. Gatti.

«Ectoline Duo» 100 mg/120 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande. Gatti (>6-12 *kg)*.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Regime di dispensazione: solo per uso veterinario.

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata.

19A01218

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali del settore pubblico, a valere, per gli operai, dai mesi di gennaio, aprile, giugno, luglio 2017 nonché gennaio, luglio e dicembre 2018 e, per gli impiegati, dai mesi di gennaio, aprile, luglio 2017 nonché luglio e dicembre 2018.

Con decreto direttoriale n. 7/2019 del 1° febbraio 2019 è stato determinato il costo orario del lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali del settore pubblico, a valere, per gli operai, dai mesi di gennaio, aprile, giugno, luglio 2017 nonché gennaio, luglio e dicembre 2018 e, per gli impiegati, dai mesi di gennaio, aprile, luglio 2017 nonché luglio e dicembre 2018.

Il testo integrale del suddetto decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

19A01181

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Toscana.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 21 dicembre 2018, è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione Toscana. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione «pubblicità legale».

19A01183

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Approvazione delle disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2019, a firma del Sottosegretario di Stato con delega al Servizio civile universale, registrato alla Corte dei conti in data 1° febbraio 2019, n. 370, sono state approvate le «Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio civile universale».

Dette disposizioni, che sostituiscono quelle contenute nel «Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio civile nazionale», approvato con il decreto ministeriale 22 aprile 2015, sono pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento.

19A01178

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-047) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.